

COMUNE DI SANT'ARSENIO

Provincia di Salerno

Regolamento del servizio di erogazione dell'acqua potabile

Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n.28 del 12 DICEMBRE 2013

Indice

Art. 1 - Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile
Art. 2 - Accesso al servizio di distribuzione dell'acqua potabile
Art. 3 - Norme per le concessioni
Art. 4 - Concessioni provvisorie
Art. 5 - Proprietà dell'impianto
Art. 6 - Custodia degli impianti
Art. 7 – Impianti
Art. 8 - Manutenzione, modifiche e spostamenti dell'impianto
Art. 9 - Perdite e sostituzione della tubazione di derivazione
Art. 10 – Forniture
Art. 11 - Utenze a tariffa speciale
Art. 12 - Strutturazione delle tariffe
Art. 13 - Domanda di concessione
Art. 14 - Procedura per l'allacciamento
Art. 15 - Contratto di abbonamento
Art. 16 - Esecuzione degli allacciamenti
Art. 17 – Spese di allacciamento
Art. 18 - Rilascio della concessione
Art. 19 - Diniego della concessione
Art. 20 - Tariffe
Art. 21 – Esenzione pagamento tariffa fognature e depurazione
Art. 22 - Modalità di erogazione
Art. 23 - Contatori
Art. 24 - Spostamento dei contatori
Art. 25 - Rimozione e sostituzione del contatore
Art. 26 - Verifica contatore
Art. 27 - Letture dei contatori
Art. 28 - Rilevazioni delle letture
Art. 29 - Funzionamento irregolare del contatore
Art. 30 - Competenze del Tecnico Idraulico Comunale
Art. 31 - Emissioni bollette - fatture
Art. 32 - Calcolo dei consumi
Art. 33 - Recapito
Art. 34 - Nuove concessioni
Art. 35 - Penale ed interessi per ritardato pagamento
Art. 36 - Procedura di distacco per morosità
Art. 37 - Conservazione degli attestati di versamento
Art. 38 - Contestazione della fatturazione
Art. 39 - Comportamento del personale
Art. 40 - Contestazioni o reclami
Art. 41 – Tasse ed Imposte
Art. 42 - Fatturazione e pagamento
Art. 43 – Penali
Art. 44 - Disdetta
Art. 45 - Successione nell'utenza
Art. 46 - Voltura dell'utenza
Art. 47 - Risoluzione delle concessioni
Art. 48 - Alienazione dell'immobile
Art. 49 - Norme per gli impianti privati - Impianti interni

Art. 50 - Norme tecniche per la tutela della qualità dell'acqua potabile
Art. 51 - Divieto di prelievo irregolare
Art. 52 - Responsabilità sugli impianti interni
Art. 53 - Danneggiamento degli impianti
Art. 54 - Obbligatorietà del Regolamento
Art. 55 - Norme di diritto comune
Art. 56 - Approvazione, modifiche, decorrenza e pubblicità del Regolamento
Art. 57 - Norme transitorie e adeguamento alle nuove norme regolamentari
Art. 58 - Entrata in vigore

Art.1
Regolamento di distribuzione dell'acqua potabile

Il presente regolamento disciplina le norme e le modalità secondo le quali il Comune effettua la distribuzione dell'acqua agli Utenti e le procedure per l'instaurazione del rapporto contrattuale, detta le norme che regolano, modificano ed estinguono il rapporto, indica le norme tecniche di realizzazione degli allacciamenti e di conduzione degli impianti interni.

Le norme del presente regolamento sono dettate nell'interesse esclusivo del servizio, sono di generalizzata ed uniforme applicazione, anche quando non espressamente richiamate nei contratti.

Attraverso l'applicazione del regolamento il Comune assicura uguale trattamento agli Utenti.

Art.2
Accesso al servizio di distribuzione dell'acqua potabile

Il Comune riconosce il diritto del richiedente ad ottenere la fornitura, che può essere negata motivatamente ed esclusivamente nei casi previsti dal presente regolamento.

Art.3
Norme per le concessioni

Le concessioni di fornitura idrica sono rilasciate a chi dichiara di avere il legittimo possesso dell'immobile per proprietà, locazione, comodato, enfiteusi, usufrutto, ecc.

Qualora la richiesta sia avanzata da persona diversa dal proprietario, nell'istanza di allacciamento dovrà essere dichiarato l'avvenuto consenso per l'installazione e il mantenimento dell'impianto e che il Comune è tenuto indenne da qualunque azione eventualmente intrapresa da terzi.

I richiedenti la concessione, ove si rendano necessari attraversamenti stradali o di beni demaniali o di proprietà private o comunque di appartenenza altrui, al fine dell'ottenimento della concessione, dovranno a loro cura e spesa acquisire il titolo e dichiararne il possesso all'atto della domanda di allacciamento.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'apposizione del contatore nella proprietà altrui ottenuta sulla base della dichiarazione resa dal richiedente e resta estranea ai rapporti intercorrenti tra il possessore dell'immobile e il legittimo proprietario.

Le concessioni sono tante quanti sono gli usi cui è destinata l'acqua erogata, e verranno trattate in separati contratti applicando ad ogni rapporto la corrispondente tariffa.

In particolare l'Utente è tenuto a tenere separate le utenze domestiche da quelle per negozi, uffici o altre attività non propriamente domestiche.

Il Comune, per particolari casi, sulla base di proprie valutazioni tecniche potrà installare un contatore di controllo del consumo di gruppi di utenze allo scopo di verificare i consumi e la regolarità del prelievo.

Rientra nelle competenze del Comune determinare le caratteristiche della derivazione anche in relazione alla tipologia della fornitura richiesta dall'Utente o concessa, e scegliere il sito per la derivazione e per il posizionamento del contatore allo scopo di addivenire al controllo e misurazione dell'acqua consumata e ridurre al minimo la lunghezza delle linee di derivazione.

L'acqua fornita è destinata unicamente ai punti di erogazione dell'impianto posto a valle dell'apparecchio di misura.

L'onere della manutenzione e riparazione della linea di derivazione è a carico dell'Utente.

In caso di accertata inerzia e ove tecnicamente possibile il Comune si riserva la possibilità di effettuare le riparazioni, previo avviso all'Utente, e di addebitare il costo ovvero di interrompere la fornitura, previo avviso, nel caso di perdite che pregiudichino il bilancio idrico

Art.4 **Concessioni provvisorie**

Sono concessioni provvisorie quelle di durata inferiore all'anno, concedibili a servizio di attività di carattere temporaneo o provvisorio, quali il cantiere edilizio, le attività commerciali a carattere temporaneo, il prelievo per successivo trasporto in località aventi carenza idrica ed altri simili casi.

La concessione determina, caso per caso, modi di somministrazione dell'acqua e condizioni particolari di fornitura, nel rispetto delle esigenze primarie del servizio idropotabile.

Le norme che regolano la concessione degli impianti per concessioni provvisorie sono le stesse indicate nel presente regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie.

Le concessioni provvisorie sono in ogni tempo revocabili e possono essere temporaneamente sospese durante il termine contrattuale a giudizio motivato del Comune senza che ciò possa dar luogo a qualsiasi titolo a risarcimenti.

Le concessioni temporanee sono soggette all'anticipo fornitura di cui all'allegato 1.

Art. 5 **Proprietà dell'impianto**

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune, in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata. Nel caso di impossibilità di intervento immediato da parte del Comune, potrà essere delegato l'utente alla esecuzione delle opere sotto sorveglianza del tecnico comunale.

Sono di proprietà del Comune la condotta adduttrice e distributrice, il contatore e tutti gli altri manufatti installati a cura del Comune.

Sono di proprietà dell'Utente la condotta di derivazione, saracinesche, pozzetti, accessori (valvola di non ritorno, riduttore di pressione, ecc.), che siano stati realizzati dall'Utente.

L'esecuzione di ulteriori allacciamenti da una tubazione di derivazione esistente ricadente su suolo pubblico è disposta dal Comune che valuta la realizzabilità tecnica, sempre che il proprietario dia l'assenso.

Art.6 **Custodia degli impianti**

La custodia dell'impianto nella sua complessiva configurazione è a carico dell'Utente che ha l'obbligo di comunicare al Comune qualunque guasto, perdita o disfunzione in qualunque punto dell'impianto.

A tale scopo l'Utente è considerato comodatario dell'impianto ai sensi dell'art.1803 del c.c..

L'Utente deve pertanto provvedere affinché siano preservati da manomissioni o danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che insiste nella sua proprietà.

Art. 7 **Impianti**

L'impianto è generalmente costituito dalla condotta adduttrice, saracinesche, pozzetti, tubazione di derivazione, dal contatore, dal limitatore di portata, dalla valvola di non ritorno e dal riduttore di pressione:

- a) *condotta adduttrice* è la condotta di proprietà del Comune ricadente su suolo pubblico che serve per il vettoriamento della risorsa dalle fonti, ai centri abitati e alle opere di accumulo;
- b) *condotta distributrice o di avvicinamento* è la condotta che dalle opere di accumulo al servizio dei centri abitati consente il trasporto della risorsa all'interno dei centri abitati o delle zone servite e dalla quale si dipartano le tubazioni di derivazione;
- c) *pozzetti con apparecchiature idrauliche* sono manufatti attraverso i quali è possibile manovrare il deflusso dell'acqua;
- d) *tubazione di derivazione* è la tubazione che in corrispondenza di un pozzetto si diparte dalla tubazione distributrice e raggiunge il contatore;
- e) *chiave di chiusura sbocco* è la chiave che potrà essere posizionata e piombata:
 - in posizione tutto-aperto per consentire lo sbocco, in caso di regolarità contrattuale;
 - in posizione tutto-chiuso per chiudere lo sbocco, in caso di morosità e/o altri motivi di irregolarità contrattuale;
- f) *il contatore* è lo strumento di misurazione dell'acqua potabile erogata;
- g) *limitatore di portata* è un apparecchio che consente di limitare la portata della tubazione ragguagliandola alle caratteristiche del contatore;
- h) *valvola di non ritorno* consente il passaggio dell'acqua in unico senso impedendo che l'acqua possa ritornare nella tubazione di derivazione;
- i) *riduttore di pressione* riduce la pressione dell'acqua evitando danni al contatore e all'impianto interno.

Art.8 **Manutenzione, modifiche e spostamenti dell'impianto**

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni ed interventi per la manutenzione da eseguirsi sulla parte di impianto di proprietà del Comune, come precedentemente definito, sono di competenza esclusiva del personale del Comune stesso e pertanto vietate agli utenti e a chiunque altro.

Sono invece di competenza dell'Utente, le verifiche, riparazioni e manutenzioni sulla parte d'impianto di proprietà dell'Utente.

Tutti gli interventi a cura dell'Utente per la parte d'impianto di sua proprietà con esclusione dell'impianto interno a valle del contatore, debbono essere eseguiti sotto la direzione del Comune.

Art.9

Perdite e sostituzione della tubazione di derivazione

Il Comune provvede, in caso di perdita, alla riparazione o sostituzione della tubazione fino all'arrivo del contatore idrico, a propria cura e spese.

L'utente provvede, in caso di perdita, alla riparazione o sostituzione della tubazione oltre il contatore idrico, a propria cura e spese.

Il Comune non è in alcun modo responsabile dei danni diretti e indiretti che possano derivare a chiunque in conseguenza di perdite di acqua per guasti su condotte o impianti di derivazione di proprietà dell'Utente.

Art.10

Forniture

Le forniture, rispetto alle fasce di consumo e all'uso della risorsa sono distinte in:

- forniture domestiche;
- forniture per uso diverso/produttivo ;
- forniture ad utenze pubbliche ;
- forniture di carattere provvisorio;

Art. 11

Utenze a tariffa speciale

Per fornitura speciale è da intendersi ogni altro tipo di fruizione non contemplata nelle fattispecie elencate nel precedente articolo.

Art. 12

Strutturazione delle tariffe

In linea generale, e fermo restando le determinazioni che verranno assunte dalla Giunta Comunale nell'ambito della fissazione delle tariffe di cui all'art. 20 del presente Regolamento il sistema di tariffazione verrà strutturato in fasce di consumo, con l'applicazione di costi crescenti al crescere del consumo.

Verrà stabilita una quota fissa per tipologia d'uso a copertura dei costi di mantenimento della rete e dei servizi.

Art. 13

Domanda di concessione

La domanda di concessione d'acqua, redatta in conformità dell'apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante e specificare:

- a) i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale o partita I.V.A.);
- b) il titolo (proprietario, enfiteuta, affittuario, etc.) sulla base del quale viene richiesta la concessione;
- c) l'ubicazione dell'immobile da servire con specifica indicazione dell'indirizzo preciso, piano, scala, interno ed il numero delle unità da servire;
- d) dati catastali dell'immobile con indicazione del foglio, particella e subalterno nonché della superficie;
- e) l'uso cui l'acqua viene destinata;
- f) il recapito per comunicazioni e per il successivo inoltro della bolletta;

- g) l'indicazione del rispetto delle disposizioni di cui alla legge 28.2.1985, n.47 (e successive modifiche) in materia di attività edilizia;
- h) dichiarazione di aver ottenuto il consenso alla costruzione e mantenimento dell'impianto da parte del proprietario;
- i) dichiarazione di allaccio alla pubblica fognatura;
- j) autorizzazione al trattamento dei dati.

Il recapito di cui alla lett. "f" vale ad ogni effetto come domicilio eletto nei rapporti con l'Azienda sino a che non sia comunicata per iscritto la variazione.

L'Ufficio tributi provvederà alla redazione del contratto entro 20 gg dalla ricezione della domanda, tempo necessario ad istruire la pratica e a verificare la correttezza dei dati.

Art.14 **Procedura per l'allacciamento**

Il Comune provvederà a comunicare all'Utente le risultanze dell'istruttoria e l'ammissibilità della concessione.

Con la stessa nota il richiedente sarà invitato ad eseguire i lavori di costruzione della nicchia e della derivazione con le prescrizioni relative e il materiale da usare e invitato a stipulare il contratto.

Avvenuta la sottoscrizione del contratto sarà disposta la posa del contatore e l'inizio della fornitura.

Art.15 **Contratto di fornitura**

Il contratto sarà stipulato a spese dell'utente e dovrà essere firmato dal responsabile dell'Ufficio tributi o suo delegato e dall'abbonato.

Il contratto rimarrà depositato nell'archivio del Comune che ne curerà la conservazione secondo la normativa vigente.

Il contratto sarà redatto in triplice copia di cui ciascuna copia per le parti contraenti ed una copia da rimettere, a cura dell'Ufficio, all'Agenzia delle Entrate ai sensi della legge 30 dicembre 2004 n.311. Qualora l'Utente dovesse richiederne ulteriore copia dovrà effettuare un versamento all'Ente pari al rimborso delle spese di riproduzione dei documenti come previsto dal vigente Regolamento di accesso ai documenti amministrativi.

Nel contratto saranno indicati:

1. I dati anagrafici e il Codice Fiscale e/o Partita Iva del titolare del contratto;
2. I dati anagrafici e il Codice Fiscale del proprietario dell'immobile se diverso dal titolare del contratto;
3. I dati catastali dell'immobile;
4. La località precisa ove sarà impiantato lo sbocco;
5. Ogni altra indicazione necessaria caso per caso;
6. Per gli effetti legali del contratto il domicilio dell'abbonato sarà eletto obbligatoriamente in Sant'Arsenio e precisamente nell'abitazione;

Art.16 **Esecuzione degli allacciamenti**

La esecuzione degli allacciamenti è così regolata:

La nicchia, da realizzarsi a cura dell'Utente, dovrà avere le dimensioni minime e la ubicazione indicate nel modello rilasciato dall'Ufficio Acquedotto e dovrà essere protetta da uno sportello metallico con finestrella trasparente in corrispondenza del contatore.

In caso di assenza di un muro di cinta o parete nella quale realizzare la nicchia, l'Utente realizzerà nel terreno un manufatto murario di dimensioni idonee ad alloggiare la nicchia.
L'ubicazione della nicchia sarà concordata con il tecnico del Comune che effettuerà il sopralluogo per il preventivo parere di fattibilità dell'allacciamento.
Sono a cura e spese dell'Utente, sotto la direzione del Comune, i lavori di scavo e reinterro, i pezzi speciali, i lavori per la costruzione della nicchia di alloggiamento del contatore.

Art.17

Spese di allacciamento

Accertata la fattibilità della concessione e redatto il preventivo l'utente verserà il corrispettivo sul conto corrente del Comune che prevederà:

- a) costo di allacciamento ;
- b) imposte;

Successivamente si procederà alla esecuzione dei lavori di allacciamento.

Art. 18

Rilascio della concessione

Per il rilascio della concessione, il richiedente dovrà:

- a) fornire le marche da bollo da apporre sul contratto;
- b) esibire le ricevute di versamento;
- c) produrre ogni eventuale altra documentazione richiesta dall'ufficio (permessi di costruzione, accatastamento, ecc.);
- d) sottoscrivere il contratto di fornitura.

In caso di preesistenza di attacco per precedente concessione rescissa o disdetta, il richiedente dovrà corrispondere al Comune tutte le spese per la riattivazione dell'impianto fino al contatore.

Sottoscritto il contratto di fornitura, si procederà all'allaccio e apertura dello sbocco.

Contestualmente all'installazione dell'apparecchio contatore sarà redatto il verbale di consegna, sottoscritto anche dall'Utente o da un suo rappresentante, in cui sarà fatta menzione del tipo di apparecchio, del calibro, della matricola, del numero del sigillo e della lettura del consumo accertata all'atto dell'installazione. Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

La data di detto verbale costituisce a tutti gli effetti l'inizio della concessione.

Art. 19

Diniego della concessione

Il Comune, ha facoltà di accogliere o rifiutare con atto motivato, la domanda di concessione o eventualmente, di subordinarla a modifiche o prescrizioni.

E' inoltre in facoltà del Comune di rifiutare la concessione allorquando il richiedente o i componenti del suo nucleo familiare risultino debitori di somme verso il Comune per altre concessioni poste nel territorio comunale.

La concessione sarà inoltre rifiutata allorquando si tratti di presa precedentemente chiusa per morosità e il richiedente l'allacciamento non provi, attraverso documentazione ufficiale (contratto di affitto registrato, dichiarazione rese all'autorità di P.S., contratto di compravendita, ecc.), che la

nuova richiesta sia effettivamente destinata a soggetto diverso dal titolare dell'Utenza chiusa per morosità.

Art.20 Tariffe

Il sistema tariffario applicato per i contratti di fornitura, risponde ai principi dettati dalle direttive CIPE, numero 52 del 04.04.2001, numero 120 del 21.12.2001 e successivi aggiornamenti.

La politica tariffaria del Comune si ispira al raggiungimento graduale della copertura integrale del costo del servizio.

Le tariffe fissate dall'organo comunale competente in base alla normativa vigente, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione e distribuzione (somministrazione) dell'acqua potabile.

Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione.

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della deliberazione nelle forme previste dalle disposizioni in quel momento vigenti.

I proventi derivante dall'applicazione delle tariffe sopracitate per il servizio dell'acquedotto non possono essere in alcun caso, superiori al 100% dei costi di gestione e comunque non possono essere inferiori all'80% di tali costi di gestione.

Tali limiti verranno adeguati, di volta in volta, alla legge nazionale per la finanza locale e sono limitati alle percentuali sopraindicate.

La tariffa può essere applicata in via provvisoria salvo determinazione definitiva nel corso dell'anno.

Art. 21 Esenzione pagamento tariffa fognature e depurazione

Nel caso di impianto non allacciato alla rete fognaria, l'utente può chiedere all'Ufficio Tributi dell'Ente l'esenzione dal pagamento della relativa tariffa di fognatura e depurazione, dimostrando quali siano le diverse modalità adottate per il collettamento, depurazione e/o smaltimento delle acque.

Alla domanda andrà allegata un'autodichiarazione, redatta su modello predisposto dall'Ufficio, con la quale l'utente attesti, sotto la propria responsabilità anche penale, la sussistenza dei requisiti per l'esenzione, in particolare descrivendo le modalità di smaltimento di cui al comma precedente.

Il Comune provvederà ad effettuare verifiche sulla sussistenza effettiva delle condizioni dichiarate e sul loro permanere, potendo in particolare chiedere all'Utente:

- Formulare di identificazione dei rifiuti compilati in occasione delle operazioni di espurgo;
- Fatture commerciali e/o contratti della ditta che ha effettuato le operazioni di prelievo, trasporto e smaltimento;

Qualora si accerti la mancata sussistenza o permanenza delle condizioni dichiarate, all'utente sarà richiesto il pagamento della tariffa che sarebbe stata applicata sin dalla data della concessione

dell'esenzione, compreso rivalutazioni ed interessi, oltre l' applicazione di una penale di € 500,00 fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge derivanti dall'aver reso falsa dichiarazione.

Art. 22

Modalità di erogazione

La quantità d'acqua per ciascuna concessione erogata a deflusso libero è misurata da apposito contatore, ovvero a deflusso costante e modulato da lente idrometrica.

L'apparecchio di misura è di proprietà del Comune e l'Utente è tenuto alla corretta conservazione.

Art. 23

Contatori

I contatori per la misura dell'acqua sono forniti dal Comune e affidati in custodia all'Utente che assume la qualità di consegnatario ed è responsabile di qualsiasi manomissione, alterazione, rottura, effrazione dei sigilli e dei contrassegni posti dal Comune.

Tutte le perdite di acqua verificatesi per qualsiasi motivo dopo il contatore sono a carico dell'Utente, così come le perdite verificatesi nella tubazione di derivazione. Il calibro dei contatori è determinato, a giudizio insindacabile del Comune.

Gli apparecchi misuratori sono applicati sempre in numero corrispondente alle concessioni e sono collocati in luogo che sia di facile accesso ai funzionari del Comune.

Essi sono obbligatoriamente situati nell'atrio di accesso degli stabili o in altro locale idoneo o in adiacenza al muro frontale di immissione della condotta nell'edificio.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento di sito del contatore a spese dell'Utente qualora abbia accertato che il contatore si trovi in luogo non adatto alle verifiche ed alla funzionalità dell'apparecchio e che la posizione dello stesso renda difficile la lettura.

L'effrazione od alterazione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio contatore, dà luogo ad azione penale e civile a carico dell'Utente, alla interruzione immediata della erogazione, alla revoca della concessione e all'addebito dei consumi presunti calcolati nei modi previsti dalla tabella – allegato 1

Art. 24

Spostamento dei contatori

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solo su specifica disposizione del Comune.

Eventuali spostamenti o rimozioni effettuati in difformità di quanto sopra saranno soggetti alle sanzioni previste nel presente regolamento e all' immediata sospensione della erogazione.

Nel caso in cui l'Utente avesse necessità di modificare la posizione del contatore dovrà darne comunicazione al Comune che provvederà, previo sopralluogo, ad autorizzare lo spostamento a spese e cura dell'Utente e sotto la direzione del Comune.

L'Utente dovrà pagare le spese secondo quanto previsto dalla tabella – allegato 1.

Art. 25

Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione, o della sostituzione dell'apparecchio di misura, è redatto apposito verbale, firmato dall'agente incaricato del Comune e dall'Utente o da un suo rappresentante.

Il verbale deve indicare tanto per l'apparecchio rimosso che per quello sostituito, il tipo, il calibro, la matricola e la lettura dei consumi e deve riportare il motivo della sostituzione o rimozione ed eventuali altre indicazioni.

Una copia del verbale è consegnata all'Utente.

L'Utente dovrà pagare le spese di fornitura e installazione, secondo quanto previsto dalla tabella – allegato 1.

Art. 26

Verifica contatore

Allorquando l'Utente abbia dubbi circa il regolare funzionamento del contatore ha diritto di richiedere la verifica dello stesso con pagamento della somma dovuta in base alla tabella – allegato 1.

Nei casi di accertata irregolarità di funzionamento del contatore oltre i limiti di tolleranza del 5% il consumo sarà determinato sulla base di quanto previsto dal successivo art. 29 e l'Utente sarà esentato dal pagamento della somma per i consumi in eccesso.

Se, invece, la verifica comprovi la regolarità di funzionamento dell'apparecchio contatore entro i limiti sopra indicati, le spese di prova sono a carico dell'Utente e il Comune fatturerà la spesa secondo quanto previsto dalla tabella – allegato 1

Il limite di tolleranza per le lenti idrometriche è del 10% restando inteso che la verifica va eseguita nelle condizioni di massimo carico idrodinamico.

Art. 27

Lecture dei contatori

Il consumo d'acqua al contatore di ciascun Utente è normalmente accertato tramite autolettura comunicata dall'utente, secondo il calendario stabilito dal Comune e una volta all'anno, essa verrà effettuata da incaricati del Comune.

Le letture rilevate dagli incaricati del Comune sono ritenute contrattualmente riconosciute ed accettate dall'Utente se non contestate nel termine perentorio di giorni 20 dalla ricezione.

La contestazione può essere effettuata o per iscritto, anche a mezzo telefax ovvero verbalmente dinanzi a personale del Comune che redige verbale.

In caso di contestazione il Comune predisporrà gli accertamenti del caso e ove la lettura eseguita dal personale incaricato risulterà congruente con quella di verifica, il Comune addebiterà l'onere della ulteriore lettura sulla successiva bolletta nella misura prevista dalla tabella – allegato 1

Nel caso, invece, risultasse fondato il ricorso dell'Utente si procederà alla rettifica dei consumi, senza alcun onere a carico dello stesso.

Art. 28

Rilevazioni delle letture

Il Comune assicura la lettura dei misuratori nei termini prestabiliti nel caso di contatori posizionati all'esterno ed accessibili dal letturista.

Nel caso non sia possibile rilevare la lettura per causa non imputabile al Comune (casa chiusa, nicchia esterna chiusa, carente di vetro o comunque non leggibile, impedimento frapposto al letturista, posizionamento contatore anomalo o disagiata, ecc.) sarà ipotizzato consumo pari a quello medio dell'anno precedente.

Nell'ipotesi di cui sopra il letturista lascerà sul luogo un avviso con il quale comunicherà di essere stato impossibilitato a rilevare la lettura.

In tal caso l'utente potrà effettuare l'autolettura e comunicarla nei 10 gg successivi.

L'autolettura sarà ritenuta valida e posta a base del calcolo nel caso in cui non fosse stata rilevata dal letturista del Comune, tenendo conto delle responsabilità e delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 29

Funzionamento irregolare del contatore

Nei casi in cui si riscontri l'irregolarità di funzionamento del contatore, i consumi dell'anno in contestazione sono valutati sulla base della media dei consumi delle annualità precedenti.

Per le concessioni più recenti si terrà a base la media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato e in mancanza di riferimenti si considera consumato il quantitativo calcolato in analogia ad altre forniture.

La stessa norma si applica fino alla sostituzione del contatore nei casi di temporanea rimozione dello stesso per guasti.

Nel caso di manomissione del contatore, o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo sarà determinato in base ai criteri stabiliti nella tabella – allegato 1

Art. 30

Competenze del Tecnico Idraulico Comunale

Al tecnico idraulico comunale compete:

1. Sorveglianza sulla corretta esecuzione dei lavori per la costruzione della rete di distribuzione, nelle fattispecie di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
2. Sopralluogo per il preventivo parere di fattibilità dell'allacciamento e per concordare l'ubicazione della nicchia contenente il contatore, nelle fattispecie di cui all'art. 16 del presente Regolamento;
3. Segnalazioni all'Ufficio Tributi – Acquedotto di eventuali aperture di sbocchi per i quali non è avvenuta la regolare sottoscrizione del preventivo contratto di fornitura;
4. Segnalazioni di eventuali irregolare funzionamento dei contatori e/o eventuali anomalie;
5. Vigilanza e controllo sul territorio.
6. Tutte le altre competenze previste dal Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici ovvero quelle allo stesso impartite dal competente responsabile.

Art. 31
Emissioni bollette - fatture

Per tutte le categorie di utenza l'importo sarà determinato quadrimestralmente, in funzione dei consumi effettuati o stimati e della relativa tariffa di applicazione deliberata oltre che le relative imposte previste per legge e sarà riscosso tramite bollette-fatture, alle scadenze in esse riportate.

Nelle fatture saranno incluse le spese di spedizione, commissioni d'incasso per domiciliazione bancaria o postale ed eventuali addebiti per spese di riparazione, per penali, interessi e per somme a qualunque altro titolo dovute al Comune.

E' in facoltà del Comune includere nella stessa bolletta il corrispettivo dovuto per canoni di fognatura e depurazione calcolati sulla quantità di acqua potabile fatturata.

Art. 32
Calcolo dei consumi

Effettuata la lettura del contatore, il Comune procede a determinare il consumo effettivo, a calcolare la somma dovuta per consumi e quant'altro dovuto e ad inviare la bolletta al domicilio indicato dall'Utente.

Art. 33
Recapito

Le fatture-bollette vengono normalmente rimesse al domicilio dell'Utente,.

L'Utente che non effettua il pagamento entro la data di scadenza indicata in fattura è considerato moroso e sottoposto alle penalità di cui al successivo art. 35.

Qualora l'Utente non riceva la bolletta a causa di disguidi postali o smarrimenti, deve rendersi parte attiva e comunicare al Comune il mancato ricevimento della stessa richiedendone copia entro e non oltre i 15 gg dalla data di pubblicazione dell'avviso di riscossione delle bollette.

Qualora l'Utente riceva la bolletta in ritardo per poter effettuare il pagamento nei termini può ottenere la ristampa della bolletta con una nuova data di scadenza semplicemente esibendo la bolletta ricevuta completa in ogni sua parte ed in particolare del timbro postale di ricevimento.

L'Utente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni d'indirizzo e qualora la bolletta venga restituita per mancato recapito, verranno addebitate all'Utente le spese di nuova spedizione.

Art. 34
Nuove concessioni

Per le nuove concessioni richieste ed ottenute nel corso dell'anno, l'utente sarà tenuto al pagamento del solo canone annuo in proporzione alle mensilità mentre il consumo sarà determinato con la prima lettura utile.

Art. 35
Penale ed interessi per ritardato pagamento

Gli Utenti morosi per fatture insolute o per somme dovute a qualsiasi titolo al Comune che effettuano il pagamento entro i sei giorni successivi alla scadenza della bolletta, sono tenuti al

pagamento dell'importo dovuto oltre a quello di una penale irriducibile pari al 2% dell'ammontare delle somme non pagate nei termini.

Se il pagamento viene effettuato oltre il sesto giorno dalla scadenza detta penale è elevata al 5%.

Sulle fatture pagate oltre il trentesimo giorno dal termine fissato, oltre alla penale del 5%, verranno addebitati gli interessi per ritardato pagamento commisurati al tasso legale.

Il Comune darà comunicazione all'Utente degli insoluti mediante avviso inserito nella bolletta o con apposita comunicazione. Il pagamento della bolletta contenente l'avviso di morosità costituisce la prova che l'Utente ha ricevuto idonea comunicazione del debito ai fini della interruzione della prescrizione.

In caso in cui l'utente abbandoni l'immobile, che conduce in affitto, senza rescissione del contratto di fornitura e si rendesse irreperibile, il Comune provvederà al blocco o rimozione del contatore avvertendo il proprietario dell'immobile della situazione di morosità venutasi a determinare.

In tal caso un nuovo contratto e riallacciamento del contatore non potrà avvenire prima di aver adempiuto al pagamento dei consumi e spese sostenute dall'Ente.

Art. 36

Procedura di distacco per morosità

Il Comune di fronte al mancato pagamento della fattura, dà avviso all'Utente anche mediante evidenziazione sulla successiva bolletta del mancato pagamento e lo invita a provvedere nello stesso termine di scadenza della bolletta, avvertendolo che in mancanza si provvederà al distacco, senza ulteriore avviso.

L'evidenziazione delle morosità pregresse sulla bolletta è considerata a tutti gli effetti un sollecito di pagamento e interrompe i termini di prescrizione del debito dell'Utente nei confronti del Comune.

L'Utente, nei termini indicati, ha l'obbligo di pagare il debito così come evidenziato nella bolletta e di consegnare al Comune l'originale del bollettino.

Gli interessi per ritardato pagamento e penali saranno calcolati dal Comune e comunicati agli utenti morosi.

Trascorso senza esito il termine di cui sopra il Comune provvede al distacco della fornitura e alla rimozione o sigillatura del contatore.

Nel caso di impossibilità ad accedere al contatore i tecnici incaricati intercettano la condotta sulla proprietà pubblica ed interrompono il flusso idrico.

Nel caso di rimozione o sigillatura del contatore o chiusura dello sbocco mediante intercettazione della tubazione esterna, per morosità, il Comune addebita all'Utente le spese di cui all'allegato 1.

Tutte le spese effettuate dal comune (spedizione avvisi, sopralluoghi, autorizzazioni, progettazioni,

lavori edili, ecc.) sono posti a carico dell'Utente moroso e inclusi nella bolletta di chiusura del rapporto contrattuale che, ove rimasta inevasa, sarà riscossa coattivamente, con l'aggravio delle relative spese.

Il riallacciamento della fornitura ha luogo solamente dopo che l'Utente abbia dimostrato, attraverso consegna del bollettino in originale, di aver pagato il debito e le spese indicate nella bolletta di chiusura.

Il riallacciamento è considerato a tutti gli effetti come nuovo allacciamento.

Art. 37

Conservazione degli attestati di versamento

L'Utente è tenuto a conservare gli attestati dei versamenti eseguiti fin tanto che nella/e successiva/e bolletta/e non compaia la scritta "i pagamenti sono regolari".

Art. 38

Contestazione della fatturazione

Nel caso l'Utente contesti la fatturazione per errore di lettura o per altra causa tecnica entro il termine di 20 gg. successivi alla data di ricezione della fattura, il Comune provvede alla verifica dei conteggi e all'eventuale verifica in loco e comunica l'esito degli accertamenti all'Utente con le indicazioni relative all'annullamento o alla conferma della fatturazione emessa e le relative modalità di pagamento.

Art. 39

Comportamento del personale

Il personale e/o gli incaricati del Comune sono tenuti a trattare gli Utenti con rispetto e cortesia, a rispondere ai loro bisogni, ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi.

Il personale e/o gli incaricati dipendenti sono altresì tenuti ad identificarsi sia nel rapporto personale che nel rapporto telefonico.

E' fatto assoluto divieto al personale di chiedere o ricevere compensi o regalie o altri riconoscimenti per il compiti che sono chiamati a svolgere.

Art. 40

Contestazioni o reclami

Le contestazioni o reclami devono essere indirizzati all'Ufficio – Tributi del Comune e devono essere effettuati per iscritto ovvero illustrati personalmente dall'Utente esclusivamente agli addetti dell'Ufficio.

Ogni contestazione fatta verbalmente al personale non addetto sarà considerata nulla o come non avvenuta.

Art. 41

Tasse ed imposte

Qualsiasi tassa o imposta presente e futura che gravi sulla fornitura, sugli impianti e sugli apparecchi nonché sui contratti d'Utenza sono ad esclusivo carico dell'Utente senza nessuna possibilità di rivalsa verso il Comune.

Art. 42
Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in fattura.

La fattura deve contenere i consumi effettivamente letti e/o stimati.

Se il pagamento avviene oltre i termini di cui sopra, il Comune addebita, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale in vigore del momento.

In caso di morosità protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, il Comune può procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

Art. 43
Penali

E' in facoltà del Comune, in ogni caso d'infrazione al presente regolamento, di applicare le penali previste nella tabella – allegato 1.

Oltre alle penali sono a carico dei contravventori tutte le spese eventualmente occorrenti per la riparazione del danno, per il ripristino della fornitura e per l'acqua consumata senza misurazione determinata forfettariamente dal Comune.

In ogni caso con salvezza dell'azione penale.

Art.44
Disdetta

Il contratto di fornitura dell'acqua termina il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla data d'inizio, e viene automaticamente rinnovato per un ulteriore anno.

Gli utenti che non intendono rinnovare il contratto per la fornitura dell'acqua hanno l'onere di disdirlo per iscritto presentando debita richiesta al Comune che provvederà alla sigillatura e prelievo della lettura del contatore con addebito delle spese di cui all'allegato 1 .

L'ultimo consumo accertato, è addebitato sulla bolletta di fine rapporto contrattuale, salvo conguagli con quanto pagato a titolo di anticipo fornitura.

Art. 45
Successione nell'utenza

Si ha successione in caso di decesso dell'Utente.

L'istituto della successione è riservato al coniuge o ad altro erede convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro.

L'erede è tenuto a richiedere al Comune la variazione dell'intestazione del contratto di utenza e alla sottoscrizione dello stesso, con il pagamento esclusivamente dei bolli necessari alla registrazione,

entro i sei mesi dall'avvenuto decesso dell'intestatario dell'utenza. Ove non adempia nei termini, assumerà la veste di Utente di fatto subentrando comunque a seguito del suo comportamento nel rapporto d'Utenza, assumendone i relativi obblighi e diritti e sarà assoggettato al pagamento di una penale di € 50,00.

Il concessionario dell'utenza sottoscrittore del contratto di fornitura, o i suoi eredi, restano obbligati nei confronti del Comune per il pagamento dei corrispettivi sino a quando il contratto non sia risolto, ed hanno l'obbligo di richiedere la successione dell'utenza.

Resta ferma a carico del subentrante nell'utenza l'obbligo del pagamento delle morosità esistenti alla data di trasformazione del contratto.

Art. 46 **Voltura dell'utenza**

Si ha voltura dell'utenza idrica quando l'intestatario della utenza rescinda il contratto e ad esso subentri, in continuità di erogazione, un nuovo soggetto.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti alla stipulazione del contratto di voltura e al pagamento dei bolli, oltre alle spese di voltura secondo quanto stabilito dalla tabella – allegato 1 .

Non è consentita la cessione del contratto di fornitura.

Art. 47 **Risoluzione delle concessioni**

Le concessioni si intendono risolte:

- a) per disdetta effettuata nei termini e con le modalità previste dall'art. 44;
- b) nel caso di distruzione o di demolizione degli immobili o di dichiarata inabitabilità da parte dell'Autorità competente, sempre che sia data comunicazione dall'Utente, e con decorrenza dalla data in cui la stessa perviene al Comune;
- c) nel caso di cessazione di attività o di servizio derivante dal fallimento dell'Utente, dalla data di comunicazione da parte del curatore fallimentare;
- d) per morosità, o a seguito di altri inadempimenti da parte dell'Utente, per il quale sia previsto il distacco.

La risoluzione del contratto comporta che il nuovo contratto debba essere considerato quale nuovo allacciamento.

Art. 48 **Alienazione dell'immobile**

L'alienazione dell'immobile non comporta l'automatico trasferimento del contratto di somministrazione al compratore.

L'alienante, titolare del contratto d'Utenza può avvalersi dell'istituto della disdetta per interrompere il rapporto contrattuale e in tal caso, ove sia dimostrata l'avvenuta alienazione attraverso la produzione dell'atto di vendita, non si osservano i termini previsti dagli articoli 44 e 46 e la disdetta ha effetto immediato.

L'alienante può anche avvalersi della voltura contrattuale ove il subentrante si impegni a subentrare nell'utenza attraverso la sottoscrizione del contratto di fornitura. In tale eventualità si applicano le norme dell'art. 46.

Art. 49

Norme per gli impianti privati - Impianti interni

Dopo l'apparecchio contatore la distribuzione dell'acqua all'interno degli edifici, degli stabilimenti e delle proprietà private è fatta a cura e spese dell'Utente.

E' fatto assoluto divieto di fornire acqua ad altra utenza, appartamento o fabbricato.

L'Utente può richiedere l'impianto di bocche antincendio nell'interno od all'esterno di stabili a proprie spese.

A garanzia dell'uso delle bocche antincendio il titolare dell'utenza all'atto della concessione dovrà versare per ciascuna di esse un anticipo commisurato al canone annuo fissato dalla tariffa e che sarà incamerato in caso di infrazione, in uno con la chiusura dello sbocco.

Art. 50

Norme tecniche per la tutela della qualità dell'acqua potabile

Per la tutela della qualità dell'acqua potabile, le tubazioni della rete di distribuzione privata, posate all'esterno, devono essere messe in opera a profondità non inferiore a cm.80 dal piano di sistemazione.

Nell'interno delle case, invece, le tubazioni debbono essere collocate in posizione tale da non poter essere danneggiate e da non subire escursioni termiche eccessive.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere rispettata le tubazioni debbono essere convenientemente protette con materiali isolanti o con controtubazioni o con cassonetti.

Le condutture vanno eseguite e mantenute a regola d'arte.

Ove le stesse debbano per necessità attraversare canali o condotti fognari, dovranno essere alloggiati in contro tubi protettori in modo da premunirsi dal pericolo di infiltrazioni.

Si deve evitare, comunque, che nei suddetti attraversamenti capitino giunti.

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua con apparecchi, tubazioni, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile, acqua proveniente da altri acquedotti o comunque commista a sostanze estranee.

E' vietato collegare, altresì, le tubazioni ad apparecchi di cacciata per latrine, senza interposizione di vaschette aperte con rubinetto a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori, di modo che l'acqua non possa in alcun modo ritornare nei tubi adduttori.

Art. 51
Divieto di prelievo irregolare

Non è consentito prelevare ed eventualmente impiantare serbatoi allo scopo di sfruttare le portate di erogazioni inferiori a quella di avviamento del contatore.

Non è consentita, altresì, l'installazione a valle dei contatore di pompe o autoclavi in assenza di preventiva autorizzazione del Comune.

Art. 52
Responsabilità sugli impianti interni

L'Utente è responsabile della buona costruzione e manutenzione degli impianti idraulici a partire dall'apparecchio contatore e fino alle bocche di erogazione.

Egli risponde dei danni, sia verso il Comune sia verso terzi, ancorché verificatisi dopo l'apparecchio di misura.

Nessuna detrazione dal prezzo dell'acqua sarà ammessa per perdite dipendenti da cattiva costruzione e manutenzione, o da causa di qualsiasi altra natura.

Il Comune non risponde né verso l'Utente né verso terzi, per danni anche dipendenti da perdite che si verificano negli impianti dopo gli apparecchi misuratori o sulla linea di derivazione.

In ogni caso il Comune, nel caso dovesse essere condannato a risarcire danni a terzi, ha facoltà di regresso nei confronti di chiunque vi abbia dato causa.

Art.53
Danneggiamento degli impianti

In caso di danneggiamento degli impianti di proprietà del Comune effettuato dall'Utente o da terzi, il Comune provvede all'esecuzione in proprio dei lavori e fattura al responsabile i costi sostenuti per la riparazione e le perdite di acqua forfettariamente determinate.

Art. 54
Obbligatorietà del Regolamento

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Esso è ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura dell'acqua senza che ne occorra la materiale trascrizione.

L'Utente ha il diritto di richiederne copia all'atto della stipula del contratto o successivamente alla stipula dello stesso.

Art. 55
Norme di diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme di legge vigenti in materia.

Art. 56
Approvazione, modifiche, decorrenza e pubblicità del Regolamento

Il Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile e i suoi allegati sono approvati dal Consiglio Comunale che provvede anche ad introdurre le variazioni e modifiche ritenute necessarie.

Esso, in quanto disciplina generale del servizio, è impegnativo per la generalità dei rapporti da instaurarsi e per quelli in corso.

Art. 57
Norme transitorie e adeguamento alle nuove norme regolamentari

L'adeguamento alle norme contenute nel presente regolamento, che siano modificative del regolamento in vigore è obbligatorio per gli Utenti ai quali verrà assegnato un congruo termine per provvedere a quanto di loro competenza nei tempi fissati con appositi provvedimenti dei responsabili di Area e Settore.

Art. 58
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo.

ALLEGATO 1

Costi fissi del servizio (iva esclusa)

	Importo al netto di iva euro
Costo di allacciamento - art.17	100,00
Anticipo fornitura bocche antincendio – art. 49	52,00
Anticipo fornitura per uso temporaneo – art. 4	80,00
Fornitura e installazione nuovo contatore danneggiato dal gelo o altra motivazione – art. 25	35,00
Verifiche presso l'impianto a richiesta dell'Utente – art. 26	20,00
Spostamento del contatore a richiesta dell'Utente – art. 24	50,00
Verifica funzionamento contatore risultato funzionante, in loco a richiesta dell'Utente – art. 26	4,00
Addebito per verifica lettura risultata esatta- art. 27	40,00
Rimozione del contatore per distacco a seguito di morosità – art. 36	50,00
Chiusura dello sbocco mediante intercettazione della tubazione esterna - art. 36	250,00
Chiusura per disdetta – art. 44	20,00
Voltura contrattuale con lettura di f.r. fornita dal cliente – art. 46	10,00
Voltura contrattuale con lettura di f.r. rilevata dal Comune – art. 46	20,00
Riapertura sbocco chiuso per morosità o altra causa	40,00

Penali contrattuali

Tardivo pagamento entro i sei giorni dalla scadenza	2%
Tardivo pagamento oltre i sei giorni dalla scadenza	5%
Manomissione sigilli del contatore senza prelievo abusivo	60,00
Spostamento non autorizzato del misuratore	180,00
Rottura contatore causa manomissione senza prelievo abusivo	180,00
Realizzazione di by pass su condotta fornita di misuratore oltre al rimborso dell'acqua consumata	600,00
Inversione del misuratore oltre al rimborso dell'acqua consumata	800,00
Prelievo abusivo dalla bocca antincendio	300,00
Omessa variazione dell'intestazione del contratto di utenza entro i termini - art. 45	50,00
Accertamento mancata sussistenza o permanenza condizioni di esenzione tariffa di fognatura e depurazione - art. 21	500,00

Modalità di calcolo dei consumi presunti

Irregolare funzionamento del misuratore	media consumi anno precedente
Irregolare funzionamento del misuratore in mancanza di riferimenti ai consumi del precedente anno	media giornaliera periodo regolare funzionamento
Irregolare funzionamento del contatore in assenza di ciascun riferimento	Analogia con altre forniture similari
Impossibilità di rilevazione lettura (casa chiusa, nicchia esterna, posizionamento contatore anomalo o disagiata)	Consumo pari a quello medio degli anni precedenti